



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

Provincia di Salerno

4° SETTORE

LAVORI PUBBLICI – AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE e VAS – DATORE DI LAVORO

REGOLAMENTO
per il funzionamento della
COMMISSIONE LOCALE per il PAESAGGIO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 10/07/2014

INDICE:

- Art. 1 Formazione della Commissione Locale per il Paesaggio**
- Art. 2 Nomina – Designazione – Scadenza della Commissione Locale per il Paesaggio**
- Art. 3 Incompatibilità**
- Art. 4 Attribuzioni della Commissione Locale per il Paesaggio**
- Art. 5 Conflitto di interessi**
- Art. 6 Decadenza dei componenti**
- Art. 7 Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio**
- Art. 8 Modalità di valutazione della Commissione Locale per il Paesaggio**

Art. 1

FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE per il PAESAGGIO

- a) Il Comune di Castel San Giorgio istituisce, ai sensi dell'art. 148 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, la Commissione Locale del Paesaggio con competenze tecnico scientifiche incaricata di esprimere i pareri previsti dall'art. 148, comma 3, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- b) La Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) istituita e nominata con le modalità previste dall'allegato alla L.R. n. 10/82, rappresenta la struttura avente adeguato livello di competenza tecnico – scientifica idonea a garantire una valutazione separata degli aspetti paesaggistici da quelli urbanistici – edilizi;
- c) La Commissione Locale per il Paesaggio è composta da cinque membri, di cui almeno 3 laureati, scelti e nominati dal Consiglio Comunale fra soggetti di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici;
- d) I membri della C.L.P., competenti in materia di Urbanistica, devono essere esperti di Beni Ambientali, di Storia dell'Arte, di discipline Agricolo-Forestali, Naturalistiche, Storiche, Pittoriche ed Arti Figurative e Legislazione Beni Culturali, con esperienza maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche materie. Il possesso del titolo di studio -laurea e/o diploma di scuola media superiore, comprovati entrambi dell'esperienza maturata, dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata. Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizioni in Ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio. In ogni caso i componenti la Commissione dovranno essere scelti e nominati in modo tale da coprire tutte le competenze e professionalità sopraelencate;
- e) Il Funzionario Responsabile designato in materia paesaggistica dall'Ente assume funzione di Presidente e Responsabile unico del procedimento della C.L.P.;
- f) Il Presidente della C.L.P. è sostituito per assenza o impedimento da altro Funzionario Responsabile di Settore compatibile per mansione secondo la normativa vigente.

Art. 2

NOMINA – DESIGNAZIONE – SCADENZA DELLA COMMISSIONE LOCALE per il PAESAGGIO

- a) La Commissione Locale per il Paesaggio è nominata dal Consiglio Comunale, previo avviso pubblico;
- b) L'elenco dei partecipanti ammessi, atteso l'esame dei requisiti da parte del Funzionario Responsabile del Settore di competenza paesaggistica, viene trasmesso al Consiglio Comunale che provvede alla nomina dei 5 membri della commissione;
- c) L'elenco dei partecipanti ammessi, approvato con determinazione dirigenziale, resta valido tutto il periodo di vigenza della Commissione Locale per il Paesaggio;
- d) Qualora si verificano cause di decadenza a seguito di incompatibilità, di conflitto di interesse, di assenze ingiustificate, di dimissioni volontarie, di impedimento, di decesso, o altre cause ostative che costituiscono ragioni per la revoca della nomina, il Consiglio Comunale provvede alla nomina del componente in sostituzione di quello effettivo dimissionario, decaduto o revocato;
- e) Il Funzionario Responsabile del Settore di competenza paesaggistica verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 dei membri in elenco prima di proporre la nomina per la sostituzione in Consiglio Comunale;
- f) Il componente viene nominato dal Consiglio Comunale in sostituzione di quello decaduto, dimissionario o revocato, ricorrendo all'elenco di cui al punto c) di questo articolo;
- g) La durata in carica della C.L.P. è pari ad anni 3 (tre);
- h) Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la C.L.P. opera in regime di "prorogatio" fino alla nomina della nuova Commissione locale per il Paesaggio.

Art. 3

INCOMPATIBILITÀ

- a) La carica di componente della Commissione locale per il paesaggio è incompatibile:
 - con la carica di Consigliere Comunale e di componente della Giunta Comunale;
 - con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Castel San Giorgio o enti, aziende o società da esso dipendenti.Sono altresì incompatibili con tale carica:
 - i professionisti incaricati della stesura e/o della revisione generale del P.R.G.C., P.U.C. e altro strumento inerente la pianificazione urbanistico/edilizio/commerciale del territorio comunale;
 - i funzionari comunali e/o di enti sovraordinati che svolgono compiti di controllo sull'attività urbanistico – edilizia del Comune di Castel San Giorgio;
- b) I componenti la C.L.P. non possono essere contestualmente membri di qualsiasi altra Commissione del Comune di Castel San Giorgio;
- c) Non possono altresì far parte della C.L.P. soggetti che rivestano cariche politiche e soggetti che rivestono qualsiasi carica presso Enti, Società, Aziende, ecc., da cui possa derivarne conflitto di interessi.

Art. 4

ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE LOCALE per il PAESAGGIO

- a) La C.L.P. svolge l'attività consultiva conferitale, mediante l'espressione di pareri preventivi obbligatori e vincolanti, da rendere per le ipotesi e nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge;
- b) Con riferimento all'esercizio della propria competenza tecnico-scientifica, i pareri espressi possono riguardare esclusivamente le valutazioni in ordine alla tutela paesaggistico/ambientale, con esplicita esclusione delle valutazioni a carattere urbanistico/edilizio.
- c) La C.L.P. esprime i propri pareri prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in oggetto con i principi, gli indirizzi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici e/o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica della tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene, se esistenti;
- d) Nell'ambito della procedura di autorizzazione paesaggistica svolta ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 "codice dei Beni Culturali e del paesaggio", la C.L.P. esprime il parere obbligatorio previsto dal comma 3 dell'art. 148 del medesimo "Codice", nel rispetto della funzione di sub delega assegnata al Comune dai provvedimenti normativi regionali;
- e) Il parere previsto da tale procedura è obbligatorio e vincolante per tutti quegli interventi che presuppongono il rilascio di specifico titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire, scia, autorizzazione, etc) nei limiti delle disposizioni regionali in materia;
- f) La C.L.P. deve esprimersi nei modi e nei tempi fissati dalla vigente normativa statale e regionale.

Art. 5

CONFLITTO DI INTERESSI

- a) I componenti della C.L.P. direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale;
- b) L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un componente della Commissione.

Art. 6

DECADENZA DEI COMPONENTI

- a) I componenti della C.L.P. decadono automaticamente in caso insorga una causa di incompatibilità di cui all'articolo 3;
- b) I componenti della C.L.P. decadono ove insorgono incompatibilità di cui di cui all'articolo 3 e non vengano rimosse dal soggetto interessato entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'insorgenza. È motivo, altresì, di decadenza l'assenza ingiustificata accertata dalla Commissione, a tre sedute consecutive nella stessa Commissione. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Comunale su proposta del Funzionario Responsabile del Settore di competenza paesaggistica;
- c) I componenti della C.L.P. possono dimettersi e decadere dalla loro carica presentando formale e motivata comunicazione scritta al Sindaco del Comune di Castel San Giorgio e per conoscenza al Presidente della Commissione stessa. Il Sindaco provvederà ad informare il Consiglio Comunale che ne dichiarerà la decadenza con apposita deliberazione. I componenti della C.L.P. decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che dichiara la decadenza.

Art. 7

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE per il PAESAGGIO

- a) La C.L.P., su convocazione del Presidente, si riunisce in linea di massima due (2) volte al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, anche a mezzo calendarizzazione delle sedute. Il Presidente convoca la Commissione almeno 3 giorni prima della data della seduta con nota anticipata via fax o e-mail (PEC). In caso di effettiva e dichiarata urgenza il termine è ridotto e la convocazione può avvenire anche telefonicamente con conferma via fax o e-mail (PEC). I Funzionari Responsabili dei vari servizi e settori interessati, sottoporranno al Presidente della C.L.P. le istanze di permesso di costruire o di qualsiasi altra procedura volta all'ottenimento di valido titolo abilitativo per la realizzazione di opere o interventi che richiedono il parere della C.L.P., munite dei rispettivi pareri e/o nulla osta di competenza. Le riunioni della C.L.P. non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica;
- b) Le funzioni di Segretario della C.L.P. saranno assunte da uno dei membri o da un dipendente dell'Ente incaricato dal Funzionario Responsabile del Settore di competenza paesaggistica;
- c) I componenti della C.L.P. interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel parere e sul verbale di seduta di cui alla successiva lett. h);
- d) Vi è interesse all'argomento quando il componente la C.L.P. partecipi in qualsiasi modo alla richiesta del permesso di costruire o di autorizzazione: quando intervenga anche in qualità di proprietario o possessore o usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile e comunque in qualsiasi altro caso tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dell'intervento sottoposto all'esame della Commissione: quando appalti la realizzazione dell'opera: quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista;
- e) La C.L.P. esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti con diritto al voto se non unitario: in caso di parità prevale il voto del Presidente;
- f) La C.L.P., con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere all'Autorità Comunale di convocare e sentire i richiedenti i permessi di costruire e le autorizzazioni, o loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali;
- g) La C.L.P. deve sempre motivare l'espressione del proprio parere;
- h) Il Segretario della C.L.P. redige verbale della seduta su uno specifico registro: il registro dei verbali, al termine delle sedute, verrà consegnato e custodito dal Responsabile dell'attività di tutela paesaggistica del Comune;
- i) Il verbale deve indicare il luogo (se diverso dalla sede comunale di Piazza Amabile) e la data della riunione, il numero e i nominativi dei presenti, nonché degli assenti, il riferimento, in ambito paesaggistico, all'istruttoria della pratica e all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con la relativa motivazione, la eventuale richiesta di integrazioni e supplementi istruttori, l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto;

- j) Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della C.L.P. e da ogni altro membro presente: su ogni elaborato esaminato dalla Commissione deve essere riportata la seguente dicitura: Commissione Locale per il Paesaggio, data della seduta, numero di verbale, parere favorevole e/o contrario e apposta la firma del Presidente e dei componenti la Commissione presenti alla medesima seduta;
- k) Una volta insediata, alla C.L.P., potrà essere richiesto, qualora ne ricorra la circostanza, di esaminare istanze anche di altri Comuni che intendano istituire un servizio associato con il Comune di Castel San Giorgio. Restano valide le condizioni di compatibilità e conflitto di interessi previste negli articoli precedenti;
- l) Ai componenti la C.L.P. è riconosciuto un compenso forfettario pari ad € 35.00 compreso iva ed oneri per ciascuna seduta che verrà corrisposto a scadenza semestrale.

Art. 8

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE per il PAESAGGIO

- a) Nell'esame dei progetti e nella formalizzazione dei relativi pareri la Commissione locale per il paesaggio valuta la qualità architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesaggistico - ambientale. In particolare la commissione locale per il paesaggio valuta:
- la compatibilità rispetto al vincolo specifico presente nel territorio comunale e nel vigente strumento urbanistico generale;
 - l'impatto estetico - visuale;
 - il rapporto con il contesto urbano e l'inserimento ambientale;
 - la compatibilità con strumenti paesaggistici - ambientali vigenti.
- b) La Commissione Locale per il Paesaggio esprime, nei modi indicati dalla legge, il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesaggistico - ambientale, prestando attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici - ambientali anche sovra comunali vigenti e nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale;
- c) Rientra nei diritti di ciascun componente della Commissione locale per il paesaggio richiedere la visione dei documenti in possesso della struttura organizzativa del Comune utili all'espressione del parere di competenza.